

COMUNE DI MASULLAS

Provincia di Oristano

Regolamento per l'assegnazione di Borse di Studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione.

(art. 1, comma 9, della Legge 10 marzo 2000, n. 62)

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento fissa i criteri generali per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".

Il Comune di Masullas attribuisce delle borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata delle famiglie residenti nel Comune. Il numero e l'importo delle singole borse di studio sarà determinato dal rapporto fra il numero delle domande presentate e l'importo assegnato a ciascuna delle fasce di reddito di cui ai successivi artt. 6 e 7. In ogni caso ogni singolo rimborso non potrà essere superiore alle spese effettive sostenute dalla famiglia ed i relativi importi massimi sono stabiliti come segue:

- €100,00 per gli alunni della scuola elementare;
- €250,00 per gli studenti della scuola media inferiore;
- €400,00 per gli studenti della scuola media superiore.

ART. 2 - BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni della scuola dell'obbligo o secondaria superiore, sia statali che paritarie (dalla 1° classe della scuola elementare fino alla 5° classe della secondaria superiore), o gli stessi studenti, se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia pari o inferiore a €14.650,00.

ART. 3 - LIMITI DI SPESA

Le spese effettivamente sostenute dalle famiglie, alla cui copertura sono destinate le borse di studio, sono relative alla frequenza, acquisto di sussidi e attrezzature didattiche, trasporti, mense, viaggi e visite di istruzione e dovranno essere attestate con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente, secondo il modulo allegato alla domanda.

Non possono essere accolte le richieste per spese inferiori a €52,00.

ART. 4 - MODALITA' DI ACCESSO AL BENEFICIO

I soggetti che intendono accedere al beneficio devono presentare relativa domanda utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Ass.to Reg.le della Pubblica Istruzione, a disposizione presso lo sportello comunale.

Le domande devono essere consegnate agli uffici comunali entro il termine stabilito nel bando.

Non saranno prese in considerazione le istanze prive della documentazione richiesta.

ART. 5 - GRADUATORIA

Al fine di privilegiare le famiglie in situazione di maggiore svantaggio economico, l'attribuzione delle borse di studio sarà fatta tenendo conto di una graduatoria redatta sulla base delle fasce di ISEE individuate all'art. 6 e secondo la ripartizione indicata nell'art. 7, in proporzione ai fondi disponibili.

A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente che ha un maggior numero di figli studenti ed in secondo luogo si darà corso all'estrazione.

La graduatoria con il riparto delle somme spettanti a ciascun beneficiario sarà approvata con determinazione del responsabile del servizio, dopo aver proceduto a norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 al controllo della veridicità delle autocertificazioni contenute nell'allegato C alle domande di contributo.

Alla graduatoria verrà data massima pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio.

ART. 6 - FASCE DI ISEE

Per la determinazione dell'ISEE dei richiedenti farà fede l'attestazione rilasciata dai CAAF che dovrà essere allegata alla domanda di contributo.

Sono stabilite le seguenti fasce di ISEE:

Fasce	Importi
A	da € 0,00 a € 4.880,00
B	da €4.881,00 a € 9.760,00
C	da €9.761,00 a €14.650,00

ART. 7 - ATTRIBUZIONE SOMME

Il contributo totale assegnato al Comune di Masullas, sarà ripartito nel seguente modo:

Scuola frequentata	Quote da attribuire alle singole scuole	Quote delle singole scuole da ripartire secondo le fasce ISEE		
		Fascia A	Fascia B	Fascia C
Elementare	30%	50%	30%	20%
Media	30%	50%	30%	20%
Superiori	40%	50%	30%	20%

Qualora la somma assegnata per ciascuna fascia non fosse sufficiente al rimborso di tutti i beneficiari collocati in graduatoria all'interno di ogni singola fascia si procederà alla riduzione proporzionale dei rimborsi stabiliti.

Qualora, effettuati i rimborsi, residuassero delle somme nella attribuzione di qualche fascia, tali somme integreranno l'attribuzione di altre fasce che risultassero insufficienti a soddisfare i rimborsi spettanti. Ulteriori eventuali somme residue saranno utilizzate per le medesime finalità per l'anno scolastico successivo.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE

Si provvederà alla liquidazione decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria senza che siano pervenuti ricorsi.

Non possono essere ammessi al beneficio coloro che abbiano già usufruito, per lo stesso anno scolastico, di altro assegno o borsa di studio erogata per il medesimo argomento, fatta salva la facoltà di opzione.

ART. 9 - RICORSI

Avverso la graduatoria pubblicata, potrà essere presentato ricorso entro e non oltre 15 giorni dalla sua pubblicazione.